

**OGGETTO:** *Addendum* allo schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2017 adottato con la determinazione presidenziale n. 94 del 7 giugno 2017

### IL PRESIDENTE

**Visto** il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Vista** la determinazione del 10 settembre 2015, n. 94, con la quale il Presidente dell'INPS ha adottato lo schema di convenzione per l'attività di certificazione ISEE relativa all'anno 2015;

**Viste** le determinazioni presidenziali n. 188/2015, n. 108/2016 e 137/2016 con le quali è stata disposta la proroga delle convenzioni sottoscritte con i CAF per l'attività relativa alla certificazione ISEE sino al 31 dicembre 2016;

**Viste** le sentenze nn. 838/2016, 841/2016 e 842/2016 con le quali il Consiglio di Stato, respingendo i ricorsi in appello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha confermato l'esclusione dal calcolo dell'ISEE dei trattamenti economici legati alla disabilità nonché l'inapplicabilità di distinte franchigie per persone minorenni e maggiorenni con disabilità;

**Visto** che l'art. 2-sexies del D.L. 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ha confermato, nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le suddette sentenze del Consiglio di Stato, l'esclusione dal calcolo dell'ISEE dei trattamenti economici percepiti in ragione della condizione di disabilità;

**Viste** le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa con particolare riguardo all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 1, comma 108, della legge 228 del 24 dicembre 2012 e all'art. 1, comma 307, lettera b), della legge 190 del 23 dicembre 2014;

**Vista** l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 479/1994, intervenuta con nota n. 6946 del 20 aprile 2017;

**Vista** la prima nota di variazione al bilancio preventivo 2017, approvata in via definitiva dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, con la deliberazione n. 22 del 18 luglio 2017;

**Vista** la nota di assestamento al bilancio preventivo per l'esercizio 2017, predisposta con determinazione presidenziale n. 166 dell'8 novembre 2017, in attesa di approvazione definitiva da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;

**Vista** la determinazione presidenziale n. 94 del 7 giugno 2017 con la quale è stato adottato lo schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2017;

**Visto** l'art. 19, comma 2, del predetto schema di Convenzione, rubricato "Compensi" ai sensi del quale l'attività svolta dai CAF viene remunerata esclusivamente nei limiti dello stanziamento annuo sullo specifico capitolo del bilancio di previsione INPS per l'anno 2017 pari ad euro 82.000.000,00 (ottantaduemilioni/00) ed, in ogni caso, i CAF si impegnano a garantire il servizio ISEE per non meno di 5.100.000 di Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) fatturabili;

**Atteso** che il precitato art. 19, al comma 3, ha introdotto ai fini della verifica del rispetto dei limiti dello stanziamento, l'obbligo di monitoraggio mensile da parte dell'Istituto sul volume delle DSU;

**Atteso** che nell'ambito del suddetto monitoraggio, l'INPS, tenuto conto del volume di DSU pervenute entro la metà del mese di ottobre 2017, ha accertato che lo stanziamento annuo non risulta idoneo a garantire la remunerazione della totalità delle DSU che dovessero pervenire entro il 31 dicembre 2017;

**Preso atto** che, al fine di individuare soluzioni funzionali a consentire la prosecuzione, da parte dei CAF, dell'attività relativa alla certificazione ISEE, in data 20 ottobre 2017, si è svolto un incontro tra l'Istituto e la Consulta nazionale dei CAF;

**Preso atto** che nell'ambito di tale incontro come da verbale del 20 ottobre 2017 l'INPS ha riconosciuto il valore sociale e professionale dei CAF, l'impatto positivo sull'utenza e la presenza capillare sul territorio e la Consulta ha rilevato il positivo rapporto di collaborazione con l'INPS;

**Atteso** che a seguito di apposite verifiche contabili sono state individuate ulteriori risorse pari ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) derivanti dai risparmi per le attività legate alla gestione delle Campagne RED (raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali Modelli RED), e che nel progetto di assestamento al bilancio di previsione per l'anno 2017, adottato con determinazione presidenziale n. 166 dell'8 novembre 2017, il suddetto importo è stato portato ad incremento dello stanziamento del

capitolo di spesa 3U1210024 "Spese per i servizi svolti dai CAF per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" mediante riduzione di pari importo del capitolo 2U1210021, riferito ai servizi RED;

**Preso atto** che all'esito dell'incontro è stato raggiunto un accordo volto a garantire, mediante la formulazione di un apposito addendum alla Convenzione, la prosecuzione del servizio ISEE da parte dei CAF fino al 31 dicembre 2017, senza oneri a carico dell'utenza bensì mediante utilizzo delle predette risorse aggiuntive;

**Preso atto** che le Parti hanno, peraltro, concordato che nella ipotesi di incapienza dello stanziamento annuo complessivo, pari ad euro 86.000.000,00 (ottantaseimilioni/00), resta fermo l'obbligo in capo ai CAF di garantire il servizio di cui all'articolo 2 della Convenzione vigente in relazione a tutte le richieste degli utenti finalizzate alla certificazione ISEE comunque pervenute ed, in tal caso, per la parte eccedente lo stanziamento annuo, l'onere derivante dallo svolgimento del servizio ISEE resterà totalmente a carico dei CAF;

**Preso atto** che in attesa delle misure di sostegno all'attività relativa alla certificazione ISEE che potrebbero essere contenute nella legge di bilancio per il 2018, si è ritenuto opportuno avviare il confronto sul rinnovo della Convenzione ISEE per un periodo triennale;

**Preso atto** che appositi tavoli tecnici di confronto dovranno essere avviati anche sull'ISEE precompilato, introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147;

**Preso atto**, per i motivi sopra esposti, della necessità di assicurare la prosecuzione del servizio ISEE tramite i CAF fino al 31 dicembre 2017 e di avviare il confronto sul rinnovo della Convenzione ISEE per gli anni futuri;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

**Su** proposta del Direttore generale,

**DETERMINA**

1. di adottare lo schema di Addendum alla Convenzione tra l'INPS e i CAF per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2017, che costituisce parte integrante della presente determinazione;
2. gli oneri derivanti dal presente Addendum troveranno copertura nel capitolo 3U1210024 *"Spese per i servizi svolti dai CAF per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*, avente natura obbligatoria, incrementato per un importo pari a euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), mediante la contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2U1210021 *"Spese per servizi svolti da altri enti ed organismi nazionali per l'erogazione delle prestazioni"*, in sede di adozione della nota di assestamento 2017, di cui alla determinazione presidenziale n. 166 dell'8 novembre 2017, in corso di approvazione definitiva da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
3. di dare mandato al Direttore generale di porre in essere quanto necessario per dare attuazione alla presente determinazione ivi incluse le più opportune forme di comunicazione di tale Addendum alla Convenzione nonché di attuare un costante monitoraggio delle spese derivanti dalla stessa Convenzione.

Il Direttore della Direzione centrale Organizzazione e Sistemi Informativi, già autorizzato a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Istituto, singole convenzioni aderenti allo schema di cui alla determinazione presidenziale n. 94 del 7 giugno 2017, sottoscriverà, in nome, per conto e nell'interesse dell'Istituto, singoli *"Addendum"* alle Convenzioni aderenti allo schema di cui al punto n. 1.

La presente determinazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

**Addendum allo schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2017 adottato con la determinazione presidenziale n. 94 del 7 giugno 2017**

Il dott. .... (cognome) (nome)..... nato a .... (....) il ....., domiciliato per la carica in ....., il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dello **"ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE"**, Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella sua qualità di .....  
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

e

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (.....), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di (ragione sociale), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica ove sopra, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

ovvero

giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il componente dichiara essere tuttora valida e non revocata e che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

(in appresso anche più brevemente "CAF" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

**PREMESSO CHE**

- con determinazione presidenziale n. 94 del 7 giugno 2017, è stato adottato lo schema di Convenzione con cui l'INPS affida in via non esclusiva ed a titolo oneroso ai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lettera d) del D.P.R. n. 322 del 1998, Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati CAF, il servizio per l'alimentazione del Sistema informativo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- l'art. 19, comma 2, del precitato schema prevede che l'attività svolta dai CAF sarà remunerata esclusivamente nei limiti dello stanziamento

annuo sullo specifico capitolo del bilancio di previsione INPS per l'anno 2017 pari ad euro 82.000.000,00 (ottantaduemilioni/00) ed, in ogni caso, i CAF si impegnano a garantire il servizio ISEE per non meno di 5.100.000 di DSU fatturabili;

- il predetto art. 19, al comma 3, ha introdotto ai fini della verifica del rispetto dei limiti dello stanziamento, l'obbligo di monitoraggio mensile da parte dell'Istituto sul volume delle DSU;
- nell'ambito del suddetto monitoraggio, l'INPS, tenuto conto del volume di DSU pervenute entro la metà del mese di ottobre 2017, ha accertato che lo stanziamento annuo non risulta idoneo a garantire la remunerazione della totalità delle DSU che dovessero pervenire entro il 31 dicembre 2017;

### **CONSIDERATO CHE**

- al fine di individuare soluzioni funzionali a consentire la prosecuzione, da parte dei CAF, dell'attività relativa alla certificazione ISEE, in data 20 ottobre 2017, si è svolto un incontro tra l'INPS e la Consulta nazionale dei CAF, nel corso del quale l'INPS ha riconosciuto il valore sociale e professionale dei CAF, l'impatto positivo sull'utenza e la presenza capillare sul territorio così come la Consulta ha rilevato il positivo rapporto di collaborazione con l'INPS;
- nel corso del predetto incontro è stato raggiunto un accordo volto a garantire, mediante la formulazione di un apposito Addendum alla Convenzione, la prosecuzione del servizio ISEE da parte dei CAF fino al 31 dicembre 2017, senza oneri a carico dell'utenza bensì mediante utilizzo di risorse aggiuntive;
- a seguito di apposite verifiche contabili sono state individuate ulteriori risorse pari ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) derivanti dai risparmi per le attività legate alla gestione delle Campagne RED (raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e che in fase di predisposizione dell'assestamento al bilancio di previsione dell'anno 2017, il cui progetto è stato approvato con Determinazione presidenziale n. 166 dell'8 novembre 2017, il suddetto importo è stato portato ad incremento dello stanziamento del capitolo di spesa destinato a finanziare la spesa per i servizi svolti dai

CAF per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

- le Parti hanno, peraltro, concordato che al raggiungimento dei limiti di spesa annua di euro 86.000.000,00 (ottantaseimilioni/00), resta fermo l'obbligo in capo ai CAF di garantire il servizio di cui all'articolo 2 della Convenzione vigente in relazione a tutte le richieste degli utenti finalizzate alla certificazione ISEE comunque pervenute;
- in attesa delle misure di sostegno all'attività relativa alla certificazione ISEE che potrebbero essere contenute nella legge di bilancio per il 2018, si è ritenuto opportuno avviare il confronto sul rinnovo della Convenzione ISEE per un periodo triennale;
- appositi tavoli tecnici di confronto dovranno essere avviati anche sull'ISEE precompilato, introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147;

**RAVVISATA, PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI, LA NECESSITA'**

di assicurare la prosecuzione del servizio ISEE tramite i CAF fino al 31 dicembre 2017 e di avviare il confronto sul rinnovo della Convenzione ISEE per gli anni futuri;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1**

**(Oggetto dell'Addendum)**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Il CAF assicura l'attività relativa alla certificazione ISEE fino al 31 dicembre 2017, senza oneri a carico degli utenti che ne facciano richiesta.

L'Istituto destina alla remunerazione del servizio ISEE ulteriori risorse pari ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).

Nella ipotesi di incapienza dello stanziamento annuo complessivo, pari ad euro 86.000.000,00 (ottantaseimilioni/00), l'onere derivante dallo svolgimento del servizio ISEE resterà totalmente a carico del CAF.

## **ARTICOLO 2**

### **(Disposizioni finali)**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Addendum, si fa espresso rinvio ai termini, modalità, condizioni previste dalla vigente Convenzione.

PER L'INPS

PER IL CAF

.....

.....